NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 28

Fondo particolare

E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COME MODIFICATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1999, N. 513. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COME MODIFICATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1999, N. 513. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COME MODIFICATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1999, N. 513. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. Con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo. La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati, da non piu' di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalita' per la

concessione dei benefici di cui al presente comma. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo puo' essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle societa' inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica cosi' distribuita non puo' accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione. (10)(15)(18)(19)(20)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2000, non più in vigore dal 6 febbraio 2004 · versione 32

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	VII — Credito cinematografico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(10) La L. 20 gennaio 1978, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' aumentato di complessive lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, mediante conferimento di pari importi da parte dello Stato."

(15) La L. 23 luglio 1980, n. 379 ha disposto (con l'art. 1) che "Il fondo particolare di chi all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, aumentato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 gennaio 1978, n. 25, e' ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1980 di lire 2 miliardi mediante conferimento da parte dello Stato."

(18) La L. 17 febbraio 1982, n. 43 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 379, e' ulteriormente integrato della somma di lire 4.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato."

(19) La L. 10 maggio 1983, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che " Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43, e' ulteriormente integrato della somma di lire 2.000 milioni per il 1983 e di lire 1.000 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato."

(20) La L. 13 luglio 1984, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, e' ulteriormente di lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1984."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-28-fondo-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

particolare/versione/32